

TI_GERICHTE 36.2002.133 vom 18. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.133

FR: TI_GERICHTE 36.2002.133 du 18 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.133 del 18 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.

E. 2

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

E. 3

Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.

E. 4

Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.

E. 5

Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza." Secondo l'art. 133 cpv. 1 CPC: " Le ferie giudiziarie sono stabilite: a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto." Infine l'art. 132 CPC stabilisce che: " La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto." Va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. RU 5 novembre 2002) e che si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla sospensione, all'osservanza dei termini prevede, agli art. 38 e 39 della sezione concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali cui rinvia l'art. 60 relativo al contenzioso, la medesima regolamentazione stabilita dal CPC. Infatti l'art. 38 LPGA prevede: " 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. 3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi decorrono: a. dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto inclusi; c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso." Secondo l'art. 39 LPGA inoltre " 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato." Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137 CPC -, che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2). 2.4. Nel caso concreto appare accertato dalla documentazione prodotta dall'assicuratore che _____ ha ricevuto intimata la decisione su opposizione della Cassa il 21 ottobre 2002, un lunedì. Il termine di 30 giorni cominciava quindi a correre dal giorno successivo compreso. Il termine scadeva quindi il successivo 20 novembre 2002, avendo ottobre 31 giorni, ossia un mercoledì. Il termine per l'inoltro del gravame non era sospeso dalle ferie giudiziarie. Il gravame risulta essere datato 21 novembre 2002 ed è pervenuto a questo TCA il giorno successivo mediante invio raccomandato. La lettera raccomandata è stata consegnata, come indicano le stampigliature sulla busta di spedizione, alle ore 15.04 del 21 novembre 2002 alla Posta di _____. Ne discende che il gravame è stato inoltrato tardivamente e non appare quindi ricevibile in questa sede. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.